



COMUNE DI CAMOBELLO DI MAZARA

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA (adottata con i poteri del Consiglio Comunale)

N. 34 del 04/09/2014

OGGETTO:	Regolamento per la disciplina della IUC.
-----------------	---

L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di settembre alle ore 13,30 nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente del 30 luglio 2012 e del 13 settembre 2013. Presiede la D.ssa Esther Mammano.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

				Presente	Assente
1	Dott.ssa ESTHER	MAMMANO	Presidente	x	
2	Dr. SALVATORE	MALLEMI	Commissario	x	
3	Dr. MASSIMO	SIGNORELLI	Commissario	x	

Partecipa il Segretario comunale D.ssa Sonia Acquado. Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Acquisiti, ai sensi dell'art. 1 lett. i) della L.R. n. 48/91 e dell'art. 49 del D.lgvo n. 267/00, i pareri:

- del responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- del responsabile del settore economico finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;



COMUNE DI CAMOBELLO DI MAZARA

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Il Responsabile del III Settore "Servizi Finanziari e Tributari", in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone alla Commissione Straordinaria con i poteri della Consiglio Comunale la proposta di deliberazione nel testo che segue:

OGGETTO:	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE).
----------	---

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile anche all'Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTI l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014 (*aggiornare in base alle modifiche normative*);

RICHIAMATO in particolare il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce che: *"con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- b) per quanto riguarda la TASI:
- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta".

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), costituito da n. 74 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI altresì:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997”;*

- l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo*

dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;


ACQUISITO altresì ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PROPONE

- 1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), composto da n. 74 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 e che per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97;
- 3) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste;
- 4) di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, ricorrendo i presupposti;

Il Proponente
Dott. Salvatore Millemi



Il Responsabile dell'istruttoria

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA


Il Responsabile del III Settore esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina della i.u.c. (Imposta Unica Comunale)".

Campobello di Mazara, 04-09-2014


Il Responsabile del III Settore
"Servizi Finanziari e Tributarî"
Dott. Pietro Pantaleo



Il Responsabile del Settore Finanziario esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina della i.u.c. (Imposta Unica Comunale)".

Campobello di Mazara, 04-09-2014

Il Responsabile del III Settore
"Servizi Finanziari e Tributarî"
Dott. Pietro Pantaleo



**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL
CONSIGLIO COMUNALE**


Vista la superiore proposta corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi del punto 1) della lettera i) del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 30/2000;

Ad unanimità di voti palesemente espressi

D E L I B E R A

- 1) **Approvare** la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA L.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE)**.
- 2) **Dichiarare** la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ricorrendone i presupposti di legge.

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA
Provincia di Trapani



REGOLAMENTO
IUC

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. _____ del _____**

INDICE

	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 -	Oggetto del regolamento	
Art. 2 -	Presupposto	
Art. 3 -	Soggetto attivo	
Art. 4 -	Componenti del tributo	
	TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	
Art. 5 -	Oggetto del titolo	
Art. 6 -	Presupposto e Oggetto dell'imposta	
Art. 7 -	Soggetti Passivi	
Art. 8 -	Determinazione della Base imponibile	
Art. 9 -	Aliquote e detrazioni	
Art. 10 -	Calcolo dell'Imposta	
Art. 11 -	Versamento dell'Imposta	
Art. 12 -	Esenzioni	
Art. 13 -	Dichiarazione	
Art. 14 -	Sanzioni	
Art. 15 -	Rimborsi e Compensazioni	
Art. 16 -	Controllo , Accertamento	
Art. 17 -	Disposizioni Finali – Norme di Rinvio	
	TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI	
Art. 18 -	Oggetto del Regolamento	
Art. 19 -	Istituzione del Tributo	
Art. 20 -	Soggetto Attivo	
Art. 21 -	Presupposto	
Art. 22 -	Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani	
Art. 23 -	Soggetti passivi	
Art. 24 -	Locali e aree scoperte soggetti al tributo	
Art. 25 -	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo	
Art. 26 -	Determinazione della superficie tassabile	
Art. 27 -	Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiali	
Art. 28 -	Determinazione della tariffa del tributo	
Art. 29 -	Istituzioni scolastiche statali	
Art. 30 -	Copertura dei costi del servizio di Gestione dei Rifiuti	
Art. 31 -	Piano Finanziario	
Art. 32 -	Articolazione delle tariffe del tributo	
Art. 33 -	Tariffa per le utenze domestiche	
Art. 34 -	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	
Art. 35 -	Classificazione delle utenze non domestiche	

<i>Art. 36</i>	- <i>Obbligazione tributaria</i>	
<i>Art. 37</i>	- <i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
<i>Art. 38</i>	- <i>Zone non servite</i>	
<i>Art. 39</i>	- <i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	
<i>Art. 40</i>	- <i>Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche</i>	
<i>Art. 41</i>	- <i>Riduzione/esenzione per le utenze domestiche</i>	
<i>Art. 42</i>	- <i>Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	
<i>Art. 43</i>	- <i>Altre riduzioni ed Esenzioni</i>	
<i>Art. 44</i>	- <i>Tributo giornaliero</i>	
<i>Art. 45</i>	- <i>Tributo provinciale</i>	
<i>Art. 46</i>	- <i>Riscossione</i>	
<i>Art. 47</i>	- <i>Rateazione dei debiti non assolti</i>	
	TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI	
<i>Art. 48</i>	- <i>Presupposto e finalità</i>	
<i>Art. 49</i>	- <i>Soggetto attivo</i>	
<i>Art. 50</i>	- <i>Presupposto impositivo</i>	
<i>Art. 51</i>	- <i>Soggetti Passivi</i>	
<i>Art. 52</i>	- <i>Base imponibile</i>	
<i>Art. 53</i>	- <i>Aliquote del tributo</i>	
<i>Art. 54</i>	- <i>Detrazioni</i>	
<i>Art. 55</i>	- <i>Dichiarazioni</i>	
<i>Art. 56</i>	- <i>Versamenti</i>	
<i>Art. 57</i>	- <i>Rimborsi e Compensazione</i>	
<i>Art. 58</i>	- <i>Attività di controllo e sanzioni</i>	
<i>Art. 59</i>	- <i>Rateazione del pagamento degli avvisi di Accertamento e del tributo</i>	
<i>Art. 60</i>	- <i>Riscossione coattiva</i>	
<i>Art. 61</i>	- <i>Entrata in vigore del regolamento</i>	
<i>Art. 62</i>	- <i>Clausola di adeguamento</i>	
	TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI	
<i>Art. 63</i>	- <i>Dichiarazione</i>	
<i>Art. 64</i>	- <i>Dichiarazione TARI</i>	
<i>Art. 65</i>	- <i>Rimborsi e compensazione</i>	
<i>Art. 66</i>	- <i>Funzionario responsabile</i>	
<i>Art. 67</i>	- <i>Verifiche ed accertamenti</i>	
<i>Art. 68</i>	- <i>Sanzioni ed interessi</i>	
<i>Art. 69</i>	- <i>Accertamento con adesione</i>	
<i>Art. 70</i>	- <i>Riscossione coattiva</i>	
<i>Art. 71</i>	- <i>Importi minimi</i>	

<i>Art. 72 -</i>	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
<i>Art. 73 -</i>	<i>Norma di rinvio</i>	
<i>Art. 74 -</i>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Campobello di Mazara, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Campobello Di Mazara per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5 OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Campobello di Mazara dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Campobello di Mazara. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Campobello di Mazara in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 6 PRESUPPOSTO E OGGETTO DELL'IMPOSTA

Il **presupposto** dell'imposta è il possesso di immobili (art. 13, comma 2, D.Lgs 201/2011) ed in particolare di:

- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni.

a) fabbricati: *(Art. 2, comma 1, lettera a, del D.Lgs 504/92) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.*

Sono soggetti all'imposta municipale propria anche le seguenti fattispecie in precedenza esenti/escluse dall'imposta comunale sugli immobili (ICI):

- l'**abitazione principale** e le relative pertinenze;
- i **fabbricati rurali** (sia abitativi che strumentali)
- le **abitazioni assegnate al coniuge** in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per tale casistica è previsto comunque un trattamento particolare (art. 4, comma 12quinquies, D.L. 16/2012);
- le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (art. 8, comma 4, D.Lgs 504/92). In questo caso la norma prevede un trattamento agevolato riconoscendo la detrazione prevista per l'abitazione principale (art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011);
- gli **alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari** (art. 8, comma 4, del D.Lgs 504/92). Anche in questo caso la norma prevede un trattamento agevolato riconoscendo la detrazione prevista per l'abitazione principale (art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011);

- le abitazioni concesse in **uso gratuito a parenti**;
- le abitazioni possedute da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata;
- l'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da **cittadini italiani non residenti** sul territorio dello Stato, purché non locata;
- i fabbricati inagibili o inabitabili recuperati per essere destinati alle attività assistenziali (L. 104/92) nei limiti del periodo di svolgimento di tali attività.

b) Aree fabbricabili: (Art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs 504/92) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.

Da rilevare che:

- si considerano edificabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale ADOTTATO dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (art. 36, comma 2, D.L. 223/2006). Pertanto, allo scopo di riscontrare la natura edificabile o meno dei terreni posseduti, il contribuente deve far riferimento non alla visura catastale, ma allo strumento urbanistico generale adottato o approvato dal Comune;

- sono assoggettati al tributo come terreni agricoli e non come aree fabbricabili quelle **possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali** di cui all'art. 1 del D.Lgs 99/2004 (quindi incluse le società di persone, cooperative e di capitali aventi i requisiti previsti dalla citata norma per essere considerate IAP), **iscritti nella previdenza agricola** (art. 2, comma 1, let. b del D.Lgs 504/92 – art. 13, comma 2, D.L. 201/2011)..

c) Terreni: sono soggetti al tributo anche i terreni, ivi compresi quelli incolti. In particolare, tra di essi, sono **agricoli**, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs 504/92, quelli adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Non sono autonomamente soggetti al tributo i **terreni pertinenziali di fabbricati** che, a norma dell'art. 2, comma 1, let. a), del D.Lgs 504/92, scontano l'imposta unitamente al fabbricato cui sono asserviti. Sono pertinenziali quei terreni durevolmente asserviti a servizio od ornamento del fabbricato, risultanti tali per espressa dichiarazione del soggetto passivo.

ART.7 SOGGETTI PASSIVI

Sono obbligati al pagamento dell'imposta (art. 9, comma 1, D.Lgs 23/2011):

- il proprietario dell'immobile;
- i titolari di altri diritti reali sull'immobile, vale a dire:
 - o l'usufruttuario;
 - o l'usuario;
 - o il titolare del diritto di abitazione (es. il coniuge superstite per la casa coniugale ai sensi dell'art. 540, comma 2, cod. civile, ai soli fini del tributo, il coniuge assegnatario nel caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio);
 - o l'enfiteuta;
 - o il titolare del diritto di superficie.

In questi ultimi casi è tenuto al pagamento il titolare del diritto reale di godimento e non il proprietario dell'immobile (cosiddetto *nudo proprietario*).

Non sono tenuti al pagamento dell'imposta il locatario, il comodatario o, in generale, chi non è titolare di diritti reali sull'immobile.

Tuttavia:

- in caso di *leasing* soggetto passivo è il **locatario finanziario** dalla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, anche se avente ad oggetto immobili da costruire o in corso di costruzione (art. 9, comma 1, D.Lgs 23/2011);
- in caso di *concessione di aree demaniali* soggetto passivo è il **concessionario**;
- nell'ipotesi di *abitazioni assegnate al coniuge* in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai soli fini del tributo, l'assegnazione si intende fatta a titolo di diritto di abitazione. Quindi è soggetto passivo dell'imposta per l'intera abitazione il coniuge assegnatario, a prescindere dalla titolarità della stessa (art. 4, comma 12-quinquies, D.L. 201/2011).

ART. 8 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

L'individuazione della base imponibile avviene in modo differente a seconda della diverse tipologie di immobili.

a) **Fabbricati iscritti in catasto** (art. 13, comma 4, D.L. 201/2011)

La base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è ottenuta moltiplicando la **rendita catastale**, vigente in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, per appositi moltiplicatori, così come previsti dall'art. 13 comma 4, del Decreto legge 6/12/2011 n. 201, convertito in Legge 22/12/2011 n. 214, secondo la seguente formula:

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

Casi particolari.

- *Fabbricati di interesse storico o artistico*: per tali immobili, rientranti nella definizione di bene culturale dettata dall'art. 10 del D.Lgs 42/2004, il valore imponibile come sopra determinato è RIDOTTO del 50% (art. 13, comma 3, D.L. 201/2011).
- *Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati*: il valore imponibile, come sopra calcolato, è ridotto del 50%, a condizione che (art. 13, comma 3, D.L. 201/2011):
 - l'inagibilità o l'inabitabilità sia accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione oppure, in alternativa, il contribuente presenti una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, rispetto a quanto indicato nel punto precedente;
 - il fabbricato non sia di fatto utilizzato;

b) **Fabbricati appartenenti alla categoria D, interamente posseduti da imprese, distintamente contabilizzati** (art. 5, comma 3, D.Lgs 504/92)

Per i fabbricati:

- *non iscritti in catasto (anche per quelli iscritti ma privi di rendita - Cassazione, sentenza n. 27065/2008)*;
- *interamente posseduti da imprese*;
- *distintamente contabilizzati*;

la base imponibile, come per l'ICI, è data dal valore risultante dalle scritture contabili, opportunamente rivalutato sulla base dei coefficienti annualmente approvati con decreto ministeriale (per l'anno 2012 D.M. 05/04/2012, pubblicato sulla G.U. del 11/04/2012).

In base al predetto criterio, per determinare la base imponibile, è necessario stratificare il valore contabile del fabbricato in base agli anni di formazione del costo e rivalutare l'importo annuale in base al corrispondente coefficiente ministeriale. Eventuali costi incrementali capitalizzati nell'anno 2011 avranno effetto sull'imposta dovuta per l'anno 2012, mentre i costi capitalizzati nell'anno 2012 saranno considerati solamente ai fini della determinazione del valore imponibile per l'anno 2013 (art. 5, comma 3, D.Lgs 504/92).

Tale criterio è applicabile solamente fino all'anno nel corso del quale avviene l'attribuzione della rendita catastale.

c) Aree fabbricabili (art. 5, comma 5, D.Lgs 504/92)

La base imponibile per le aree fabbricabili è data, come nell'ICI, dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

d) Terreni agricoli (art. 13, comma 5, D.L. 201/2011)

La base imponibile dei terreni agricoli nell'imposta municipale propria è calcolata moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, per un moltiplicatore pari a 135.

Agevolazioni per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP

Nel caso di terreni agricoli **posseduti e condotti** da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (D.Lgs 99/2004) iscritti nella previdenza agricola, il **moltiplicatore** è ridotto a **110**.

ART. 9 ALIQUOTE E DETRAZIONI

9.1 Aliquote

1. Le aliquote IMU sono stabilite in conformità a quanto previsto dalla legge e sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine le medesime sono confermate nella misura precedentemente deliberata.
2. Le aliquote possono essere diversificate con riferimento alla tipologia ed alla destinazione/utilizzo degli immobili, avuto riguardo a criteri di equità fiscale ed alle esigenze finanziarie del Comune di Campobello di Mazara.

Condizioni per l'applicazione delle aliquote

A) Aliquota per l'abitazione principale e pertinenze: tale aliquota si applica alle seguenti casistiche:

a.1) *abitazione principale* (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011): ai fini dell'imposta municipale propria è **abitazione principale** l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano

- come **unica unità immobiliare**: nel caso in cui più unità immobiliari siano utilizzate contemporaneamente come abitazione principale, solamente una potrà considerarsi ai fini del tributo abitazione principale, a scelta del contribuente;
- in cui il possessore e il suo nucleo familiare abbiano contemporaneamente la **dimora abituale e la residenza anagrafica**.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Tale previsione non opera se sia il figlio maggiorenne a dimorare e risiedere anagraficamente in altro immobile ubicato nello stesso comune, costituendo un nuovo nucleo familiare.

a.2) *pertinenze dell'abitazione principale* (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011): sono **pertinenze** dell'abitazione principale le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio o ornamento dell'abitazione principale (art. 817 cod civ.) a condizione che:

- siano classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7;
- nel numero massimo di 1 unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Nel conto delle pertinenze associabili vanno quindi considerate anche le unità non accatastate in modo autonomo.

Spetterà al contribuente individuare quale unità pertinenziale potrà beneficiare delle agevolazioni previste per l'abitazione principale

Si evidenzia che, in ogni caso, affinché le unità immobiliari possano essere considerate pertinenza dell'abitazione principale devono sussistere tutti i requisiti previsti dall'art. 817 del codice civile.

a.3) *abitazione assegnata al coniuge in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio* (art. 4, comma 5-quinquies, D.L. 16/2012). In tale caso l'imposta è dovuta per intero dal coniuge assegnatario anche se non intestatario al 100% dell'abitazione, il quale, quindi, se residente anagraficamente e dimorante abitualmente nella stessa, potrà beneficiare dell'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione (e relativa maggiorazione, se spettante);

a.4) *abitazioni possedute da anziani o disabili* che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);

a.5) *abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato* a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011)

B) **Aliquota di base**: l'aliquota di base si applica a tutti gli immobili imponibili diversi dai precedenti (altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni).

C) **Aliquota particolare**: l'aliquota particolare si applica ai terreni agricoli

9.2 Detrazioni e riduzioni

Detrazione per l'abitazione principale (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011)

Per l'unità immobiliare destinata dal contribuente ad abitazione principale, cioè quella di dimora abituale e residenza anagrafica del medesimo e del suo nucleo familiare, compete una detrazione dall'imposta dovuta sulla medesima e sulle pertinenze, determinata come segue:

- **detrazione** di € 200,00
- **maggiorazione della detrazione** di € 50, per ogni figlio di età non superiore a 26 anni (fino al compimento del 26° anno), purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nel limite massimo di € 400.

Pertanto la detrazione complessiva massima spettante è pari ad € 600.

La maggiorazione della detrazione spetta anche nel caso dell'abitazione di anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti di ricovero, non locata, o dell'unità immobiliare posseduta in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, non locata, nell'ipotesi in cui nell'abitazione dimori abitualmente e risieda anagraficamente un figlio di età inferiore a 26 anni. Ciò in quanto si tratta di fattispecie assimilate all'abitazione principale, rientranti pertanto nella previsione del comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (in cui si fa riferimento "*all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale*").

Non spetta invece per le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa e dagli istituti autonomi case popolari, regolarmente assegnate, poiché si tratta di persone giuridiche.

La detrazione e la relativa maggiorazione:

- spettano fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e sulle pertinenze;
- vanno rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale o sussistono le condizioni che ne danno diritto. Il numero dei mesi dovrà determinarsi considerando per intero il mese in cui il requisito (dimora e residenza del figlio di età inferiore a 26 anni) si sia verificato per almeno 15 giorni (es: se il figlio è nato il giorno 14, il mese si considera per intero; se il 26° compleanno cade il giorno 14, il mese non si considera);
- devono essere suddivise:
 - la detrazione di € 200 in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è adibita a abitazione principale;
 - l'eventuale maggiorazione di € 50 per ogni figlio avente i requisiti sopra indicati deve suddividersi in parti uguali tra i contitolari dimoranti e residenti anagraficamente per i quali si verificano le condizioni sopra richieste, cioè aventi un figlio residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei possessori.

La detrazione spetta anche:

- alle unità immobiliari assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nelle stesse (art. 8, comma 4, del D.Lgs 504/92);
- agli alloggi assegnati dagli istituti autonomi case popolari (art. 8, comma 4, D.Lgs 504/92);
- in caso di separazione legale, o annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, per l'unità immobiliare assegnata al coniuge, dimorante e residente nella stessa, il medesimo è tenuto per intero al pagamento dell'imposta anche se non intestatario al 100% dell'abitazione;
- *per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che risulti non locata* (art. 3, comma 56, L. 662/1996 – art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);
- *per l'abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata* (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);

Riduzione dell'imposta per i terreni agricoli

Limitatamente ai terreni agricoli **posseduti e condotti** da:

- coltivatori diretti;
- imprenditori agricoli professionali (IAP), definiti dall'art. 1 del D.Lgs 99/2004 (quindi anche le società agricole IAP),

l'imposta si applica solamente sulla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:

- 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore > € 6.000,00 fino a € 15.500,00
- 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore > € 15.500,00 fino a € 25.500,00

- 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore > 25.500,00 fino a € 32.000,00.

L'agevolazione ha natura soggettiva. Pertanto, la medesima deve applicarsi per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. Vale a dire:

- se il terreno agricolo è posseduto e condotto da più soggetti passivi, il beneficio spetta ad ognuno di essi proporzionalmente alla quota di proprietà dell'immobile;
- se il terreno agricolo è posseduto da più soggetti passivi, ma solo alcuni sono conduttori dello stesso, l'agevolazione si applica solo a coloro che possiedono i requisiti richiesti dalla norma, ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà dei soggetti passivi che coltivano il fondo (es: se vi sono due comproprietari, ma solo uno coltiva il fondo, l'agevolazione spetterebbe per intero a quest'ultimo, mentre il primo calcola l'imposta senza l'agevolazione);

Si precisa, inoltre, che l'agevolazione per i terreni agricoli qui esaminata ha effetto anche per il calcolo della quota statale.

ART.10 CALCOLO DELL'IMPOSTA

Il conteggio dell'imposta municipale propria è disciplinato dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs 23/2011 (richiamato dall'art. 13, commi 1 e 13, del D.L. 201/2011). In base a tale norma:

- l'imposta è dovuta per anni solari;
- l'imposta è calcolata proporzionalmente alla quota di possesso;
- l'imposta è rapportata al numero dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso: al tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Ad esempio, se un fabbricato è acquistato il giorno 14 del mese, quest'ultimo dovrà conteggiarsi per intero al fine di determinare il numero complessivo dei mesi su cui applicare l'imposta. Se, invece, è acquistato il giorno 18, il mese di acquisto non dovrà conteggiarsi;
- ogni anno rappresenta un'obbligazione tributaria autonoma.

All'atto del calcolo del tributo il contribuente dovrà determinare altresì la **quota statale**, prevista dall'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011.

La quota è pari **alla metà** dell'importo calcolato applicando **l'aliquota di base (attualmente dello 0,76%, ma soggetta a possibili modificazioni entro il 10/12/2012)** alla base imponibile di **tutti gli immobili eccetto:**

- l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- le unità immobiliari assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nelle stesse (art. 8, comma 4, del D.Lgs 504/92);
- gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi case popolari, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (art. 8, comma 4, D.Lgs 504/92);
- l'abitazione posseduta da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);
- l'abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);
- l'abitazione assegnata al coniuge in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- gli immobili posseduti dal comune sul suo territorio anche non destinati a compiti istituzionali.

ART.11 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Rate e scadenze

Il versamento dell'imposta e della quota statale PER L'ANNO 2012 deve essere effettuato contestualmente, con le modalità ed alle scadenze sotto riportate (art. 13, comma 8 e comma 12bis, D.L. 201/2011):

- **Prima rata:** in misura pari al 50% del tributo calcolato sul valore imponibile degli immobili soggetti al tributo entro il 16 giugno;
- **Seconda rata:** da determinarsi a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, calcolata con le aliquote definitive stabilite dal Comune e dallo Stato, con conguaglio sulla prima rata, entro il 16 dicembre;

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa

Resta confermato il particolare termine per il versamento previsto nel caso di fallimento e liquidazione coatta amministrativa dall'art. 10, comma 6, del D.Lgs 504/92. Pertanto il curatore fallimentare o il commissario liquidatore devono, entro il termine di tre mesi decorrente dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, provvedere al versamento dell'imposta dovuta sugli immobili inclusi nella procedura per l'intera durata della stessa.

Arrotondamento

L'importo dovuto dovrà essere arrotondato all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (art. 1, comma 166, della L. 296/2006).

La circolare del Ministero dell'Economia n. 3DF/2012 ha chiarito che:

- ove l'importo decimale sia di 49 centesimi, l'arrotondamento va eseguito per difetto;
- poiché ad ogni tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l'arrotondamento deve eseguirsi per ciascun rigo del modello F24, allo scopo di salvaguardare le esigenze di omogeneizzazione dell'automazione dei vari tributi.

Modalità di versamento

In base all'art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011 il versamento della **prima rata, dell'eventuale rata di settembre** (limitatamente all'abitazione principale e relative pertinenze) **nonché della rata di dicembre** deve eseguirsi **esclusivamente a mezzo modello F24**. Non sono consentite altre modalità di versamento.

Per il versamento dovranno utilizzarsi i codici tributo stabiliti dall'Agenzia delle Entrate.

Compensazione

Si ricorda che la **compensazione** di eventuali crediti relativi all'imposta municipale propria è possibile solamente secondo le modalità specificate dal vigente regolamento comunale. (*specificare le modalità adottate dal Comune*). E' invece possibile compensare gli importi dovuti per l'imposta municipale propria con eventuali altri crediti vantati verso l'erario, gli altri enti impositori e previdenziali, secondo le ordinarie modalità stabilite dalle vigenti normative e dall'Agenzia delle Entrate, a cui si rinvia. Il contribuente può provvedere al pagamento dell'imposta utilizzando il credito che scaturisce dal modello 730, mediante compensazione con modello F-24 (compilando il quadro I del modello 730/2012 e presentando, entro il termine di scadenza, il modello F-24 con saldo zero).

Soggetti non residenti

Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato devono seguirsi le regole ordinarie e non più quelle speciali vigenti per l'ICI (art. 1, comma 4-bis, D.L. 16/1993) La circolare del Ministero dell'Economia n. 3DF/2012 ha chiarito detti soggetti eseguono il versamento cumulativamente per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati in comuni diversi. Restano confermate le modalità di versamento previste per l'ICI, ovvero il vaglia postale internazionale ordinario, il vaglia internazionale di versamento in c/c e il bonifico bancario.

Importi minimi

L'importo minimo al di sotto del quale il contribuente non è tenuto ad eseguire il versamento dell'imposta è pari ad € 12,00. Esso si riferisce all'imposta complessiva dovuta per l'intero anno solare.

Ravvedimento

In caso di **omesso, parziale o tardivo pagamento** del tributo, il contribuente può evitare l'applicazione della sanzione "ordinaria", pari di norma al 30% dell'importo, se regolarizza spontaneamente la violazione commessa, a condizione che la violazione stessa non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13 del D.Lgs 472/97 e successive modificazioni).

Sanzione ridotta - In tal caso, la sanzione "ordinaria" è ridotta:

- allo 0,2% giornaliero dell'importo dovuto, se il versamento è eseguito **ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA**;
- al 3% dell'importo dovuto (1/10 dell'ordinario 30%), se il versamento è eseguito entro il **TERMINE DI 30 GIORNI DALLA SCADENZA**;
- al 3,75% dell'importo dovuto (1/8 dell'ordinario 30%), se il versamento è effettuato oltre il termine precedente ma **COMUNQUE ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU DELL'ANNO 2012**;

Il versamento della sanzione "ridotta" deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, se dovuti, nonché a quello degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (quindi con l'applicazione degli interessi per ogni giorno di ritardo dalla scadenza fino al giorno di pagamento compreso). Il versamento della somma dovuta (tributo+sanzione+interessi) va eseguito mediante modello F24, barrando la casella "ravvedimento". Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente al tributo dovuto, impiegando il medesimo codice tributo dell'imposta.

Il contribuente è tenuto a presentare all'ufficio tributi la comunicazione dell'avvenuta applicazione del ravvedimento. E' possibile a tale fine utilizzare il modulo disponibile sul sito internet del Comune o presso l'ufficio tributi del Comune, da restituire firmato con allegata copia del modello F24, dopo l'avvenuto pagamento.

ART.12 ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta municipale propria:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento **con modalità non commerciali** di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;

ART.13 DICHIARAZIONE

Obbligo: la dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi:

- nel caso di inizio del possesso dell'immobile;
- nell'ipotesi in cui intervengano variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta (art. 13, comma 12ter, D.L. 201/2011).

Termine: la dichiarazione deve essere presentata **entro 90 giorni** dal verificarsi dell'evento sopra indicato.

Modalità: utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale.

Ipotesi di obbligo: i casi in cui è obbligatoria la presentazione della dichiarazione sono disciplinati dal decreto ministeriale sopra indicato.

Ravvedimento

In caso di **omessa presentazione della dichiarazione** il contribuente può evitare l'applicazione della sanzione "ordinaria", dal 100% al 200% del tributo dovuto, con minimo € 51,00, se regolarizza spontaneamente la violazione commessa, a condizione che la violazione stessa non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13 del Dlgs 472/97 e successive modificazioni).

In particolare può sanare detta violazione **ENTRO 90 GIORNI DAL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE** provvedendo, entro suddetto termine:

- I. a presentare la dichiarazione omessa indicando tra le annotazioni la dicitura "*Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione*";
- II. a versare la sanzione ridotta **pari al 10%** del tributo omesso, con un minimo di € 5,10, impiegando il modello F24 e barrando la casella "ravvedimento";
- III. a versare contestualmente il tributo eventualmente omesso, nonché gli interessi calcolati al saggio legale dal giorno della violazione fino a quello del versamento, impiegando il modello F24;
- IV. a presentare all'ufficio tributi apposita comunicazione impiegando il modello disponibile sul sito internet del Comune o presso gli uffici comunali.

In caso di **infedeltà della dichiarazione** il contribuente può evitare l'applicazione della sanzione "ordinaria", dal 50% al 100% del maggiore tributo dovuto, se regolarizza spontaneamente la violazione commessa, a condizione che la violazione stessa non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13 del D.lgs 472/97 e successive modificazioni). In particolare può sanare detta violazione **ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DELL'ANNO IN CUI SI COMMESSA LA VIOLAZIONE.** - provvedendo, entro il suddetto termine:

- I ad eliminare l'infedeltà, presentando apposita dichiarazione, indicando tra le annotazioni la dicitura "*Ravvedimento operoso per infedele presentazione della dichiarazione*";
- II a versare la sanzione ridotta **pari al 6,25%** del minor tributo versato, impiegando il modello F24 e barrando la casella "ravvedimento";
- III a versare contestualmente il minor tributo pagato, nonché gli interessi calcolati al saggio legale dal giorno della violazione fino a quello del versamento, impiegando il modello F24;
- IV a presentare all'ufficio tributi apposita comunicazione impiegando il modello disponibile sul sito internet del Comune o presso gli uffici comunali.

ART.14 SANZIONI

Si ricordano le sanzioni applicabili in caso di violazioni degli obblighi derivanti dal tributo.

- Omessa dichiarazione (art. 14, comma 1, D.Lgs 504/92): sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00;
- Infedele dichiarazione (art. 14, comma 2, D.Lgs 504/92); sanzione dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta;
- Omissioni o errori attinenti ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta (non costituenti mere violazioni formali non sanzionabili ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 472/97) – art. 14, comma 3, del D.Lgs 504/92-: quali la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata o incompleta o infedele compilazione: sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00;
- Omesso, parziale, tardivo versamento (art. 13 D.Lgs 471/97):
 - o tardivo versamento inferiore o pari a 15 giorni: sanzione del 2% del tributo tardivamente versato, per ogni giorno di ritardo;
 - o omesso, parziale o tardivo versamento superiore a 15 giorni: sanzione del 30% del tributo omesso, non versato, o tardivamente versato.

ART. 15 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare, spettano gli interessi calcolati al saggio legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi annui inferiori ad €. 12,00
4. Su richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purchè riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile dell'imposta, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione. Non sono ammesse compensazioni non autorizzate.

ART. 16 CONTROLLO, ACCERTAMENTO

Il Comune, ai sensi dell'art. 13, comma 11, della L. n. 214/2011, è soggetto attivo per l'accertamento e la riscossione dell'IMU, ivi compresa la quota spettante allo Stato.

La Giunta municipale esprime indirizzi per l'attività di controllo secondo criteri selettivi individuati di volta in volta e per annualità di imposta, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa competente e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

Al fine di un potenziamento dell'attività di controllo, il Funzionario responsabile del tributo cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero dell'Economia e Finanze e con altre banche date rilevanti per la lotta all'evasione.

Per l'attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11, comma 3, decreto legislativo n. 504/92.

Gli avvisi di liquidazione e di accertamento, i provvedimenti istruttori e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata a/r nei tempi e modi previsti dai commi 161 e 162 dell'art. 1, L. 27/12/2006 n. 296.

L'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente si applica esclusivamente alle aree fabbricabili, in quanto fattispecie compatibile con i criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/06/97 n. 218 e con il regolamento comunale che disciplina la materia.

L'importo minimo per il pagamento di somme dovute a seguito di provvedimenti di accertamento è stabilito in euro 10,00 (dieci) fino al 30 giugno 2012 ed in euro 30,00 (trenta) a decorrere dal giorno successivo.

Le controversie concernenti l'Imposta Municipale sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ART.17 DISPOSIZIONI FINALI - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di Imposta Municipale propria (IMU) e, segnatamente, il richiamato art. 13 della Legge n. 214/2011 in materia di applicazione sperimentale dell'IMU e le disposizioni, ove compatibili, degli artt. 8 e seguenti del D. Lgs. n. 23/2011, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 18 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa rifiuti (TARI) nel Comune di Campobello di Mazara, in attuazione all'art. 1 comma 639 e seguenti della legge n.147 del 27 dicembre 2013(legge di stabilità 2014).
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della Legge 147/13.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della Tari nel Comune di Campobello di Mazara, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza economicità funzionalità e trasparenza.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 19 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Nel comune di Campobello di Mazara è istituita, a decorrere dal 01/01/2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI) in attuazione dell'art.1 comma 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014).
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati dal D.P.R 27/04/1999, n. 158.

ART. 20 SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 21 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 24.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 22

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani vigente.

ART. 23

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 24, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 24

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 25

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono destinati, come di seguito riportato a titolo esemplificativo:

a) Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati; a tal fine è rilevante l'assenza di energia elettrica;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.23 comma 2 del presente regolamento;
 - locali destinati al culto limitatamente alla parte di esse ove si svolgono le funzioni religiose;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta dei veicoli;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- b) aree scoperte pertinenti o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate, quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 26
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TIA 1, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le arce scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile di cui al precedente comma dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt. , delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici , salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria sottoscritta dal tecnico abilitato ovvero da misurazione diretta, in mancanza si terrà conto dell'80% della superficie catastale. Per la arce scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Ai fini del comma 1:
 - Nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche o private sono computati: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito.
 - Sono soggetti a tariffa i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq. per colonnina di erogazione.
 - Per gli impianti sportivi coperti e scoperti, sono soggetti a tariffa gli spogliatoi, i servizi in genere e le parti riservate al pubblico.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 26.

ART. 27
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie tassabili delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati,

l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le percentuali di abbattimento indicate le seguente elenco:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Tipologia 18 - 20 - 21	50%
Altre Tipologie	30%

3. L'esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione Tari ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto rifiuti regolarmente firmati ecc.).

ART. 28 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 32 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 31. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti come previste nell'allegato I del DPR 158/99, che di seguito si riporta.

Allegato I DPR 158/99	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo

10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

6. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
7. In virtù delle norme del D.P.R. 27/4/1999 n. 158:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato DPR 158/99;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 del DPR 158/99

ART. 29 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 30
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
4. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
7. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 31
PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal Comune o dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune, a norma delle disposizioni vigenti. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale o dall'Autorità competente in materia.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 32
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

ART. 33
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del DPR 158/99; La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del DPR.158/99. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 34
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti che non hanno dimora abituale nel territorio comunale presunta da residenza anagrafica, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti Aire), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi da persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quelli indicati nella dichiarazione presentata in base all'art. 64. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica. Qualora manchi questo dato di riferimento, il numero degli occupanti viene determinato secondo la seguente tabella:

Da mq.	A mq.	Componenti
0	60	3
61	100	4
101	O più	5

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva.

4. Alle cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, si applica la quota di utenza domestica condotte da un occupante, Se l'occupazione è effettuata da soggetto diverso da persona fisica, si considera utenza non domestica.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, si applica unicamente la quota fissa. Nel caso di più componenti il nucleo familiare, la presenza di familiari in stato di ricovero permanente presso altri istituti comporta la riduzione del numero dei componenti pari al numero dei soggetti ricoverati.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

ART. 35

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27/4/1999, n. 158.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. La classificazione delle utenze non domestiche ai fini dell'individuazione della Tipologia tariffaria è effettuata sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali o aree scoperte. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).
5. E' possibile applicare tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purchè singolarmente di estensione non inferiore a 30 mq.
6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

ART. 36
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 46.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

ART. 37
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 %.

ART. 38
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, *nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.*
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del:
 - a. *60 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 501 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore a 1000 metri lineari;*
 - b. *70 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 1001 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).*

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 64 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 39 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata.
2. Per le utenze domestiche è applicato uno sconto sulla parte variabile della tariffa pari al 20% a favore delle utenze che dichiarino di provvedere al compostaggio domestico. Gli occupanti devono inoltre essere in possesso di orto e/o giardino, di pertinenza dell'abitazione occupata, adiacente o nelle immediate vicinanze della stessa. L'ente verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
3. Il beneficio decorre dal giorno successivo alla presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art.14, comma 18, del d.l. 201/2011, e dell'art.4, comma2, DPR 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura:
 - 0 fino al 40% di differenziata;
 - 10% dal 40,01% al 60% di differenziata;
 - 15% dal 60,01% al 70% di differenziata;
 - 25% oltre il 70% di differenziata.
5. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati *isole ecologiche*, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente. Le riduzioni distinte per tipologia di rifiuto, sono quantificate nella sottostante tabella. I valori in euro per chilogrammo possono essere modificati con il provvedimento di determinazione della tariffa.

**TABELLA DELLE RIDUZIONI RELATIVE AI CONFERIMENTI
PRESSO LE ISOLE ECOLOGICHE**

Materiale		CER	Valore/Euro/Kg
a	Carta	20 01 01	0,100
b	Cartone	15 01 01	0,120
c	Plastica	15 01 02	0,200
d	Vetro	15 01 07	0,070
e	Ferro ed altri metalli	15 01 07	0,070
f	Lattine e Barattoli	15 01 04	0,200
g	Indumenti smessi Batterie e pile	20 01 10	
		20 01 33	

Farmaci scaduti	20 01 32	0,001
Contenitori "T" e/o "F"	20 01 27	
Toner	08 03 17	
Elettronico	20 01 36	
Legno verde	15 01 03	
	20 02 01	

6. Il soggetto gestore del servizio è tenuto, al fine del calcolo della sopra indicata riduzione a comunicare al Comune i dati relativi ai quantitativi conferiti da ogni singolo utente domestico entro il 15 febbraio dell'anno successivo.
7. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 30 % della quota variabile della tariffa.
8. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 40

RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. In attuazione del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. A questo proposito si stabilisce che:
 - per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
 - la riduzione, che comunque non potrà essere superiore al **60%** della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria.
 - nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio, avviati al recupero.
2. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prevista per le utenze non domestiche di cui al precedente comma 1, il soggetto passivo deve produrre apposita dichiarazione, presentando idonea documentazione resa ai sensi di legge, attestante la quantità dei rifiuti avviata al recupero nell'anno di riferimento, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.
3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.
4. In attuazione del secondo capoverso del suddetto comma 649, le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed

esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione sono quelle individuate nella seguente tabella e opera limitatamente alle aree di produzione avente dimensione espressa in metri quadri di superficie imponibile, superiore a quella di seguito individuata:

Tipologia	Descrizione	Dimensione area di produzione	Quantità di produzione oltre il quale non opera l'assimilazione
18	Attiv. Artig. tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	Superficie superiore a mq 1500	8,48 Kg a metro quadro annuo
20	Attività Industriali con capannoni di produzione	Superficie superiore a mq 1500	3,13 Kg a metro quadro annuo
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	Superficie superiore a mq 1500	8,91 Kg a metro quadro annuo

5. Al fine dell'applicazione del comma 4, il contribuente presenta apposita dichiarazione nella quale dichiara la sussistenza delle condizioni indicate nel medesimo comma 4 e assume impegno a sottoscrivere apposita convenzione con l'ente gestore del servizio o altro soggetto abilitato per legge. Il requisito del superamento del limite di quantità può essere dimostrato anche in corso d'anno o anche sulla base delle dinamiche dell'anno precedente. L'esclusione del tributo riguarda le aree di produzione e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva.
6. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 41 RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013, la tariffa del tributo si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 30% ;
 - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 30%;
 - c. fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 30% .
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarata o in mancanza dalla data di presentazione della relativa richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ART. 42

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 50 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

ART. 43

ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Comune concede una riduzione del 50% dell'importo da pagare nei seguenti casi:
 - *Utenze domestiche occupate da famiglie di pensionati ultrasessantacinquenni, per la sola abitazione di residenza, con un nucleo familiare composto massimo da due componenti;*
 - *Utenze domestiche occupate da famiglie monoreddito, per la sola abitazione di residenza, il cui nucleo familiare sia composto da almeno 5 componenti;*
 - *Utenze domestiche attive occupate da invalidi civili, con invalidità non inferiore al 74% certificata dagli organi competenti, per la sola abitazione di residenza;*I soggetti di cui al punto 1, per godere delle riduzioni di cui al presente articolo devono presentare l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE di cui al D.Lg. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni) o al di sotto di €. 6.500,00;
2. Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni del comma 1 del presente articolo, l'utente deve presentare apposita dichiarazione con la documentazione richiesta: il beneficio viene riconosciuto per l'anno di applicazione tariffaria successivo a quello oggetto di certificazione ISEE ed è applicabile unicamente anche all'anno precedente rispetto alla data di presentazione della richiesta, presentando la relativa certificazione ISEE.
3. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte componenti di costo nel piano finanziario imputandone il peso a tutti i soggetti passivi del tributo.
4. Nel caso di immobili posseduti da unico occupante con caso di invalidità civile pari al 100% certificata dall'autorità sanitaria competente, si applica unicamente la quota fissa. Nel caso di più componenti il nucleo familiare, la presenza di familiari in stato dichiarato di invalidità civile pari al 100%, comporta la riduzione del numero dei componenti pari al numero dei soggetti invalidi. Il beneficio decorre dalla data di presentazione della richiesta. Il beneficio di cui al presente comma riguarda cittadini residenti nel Comune di Campobello di Mazara.
5. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, e in ogni caso non si possono applicare più di due riduzioni/agevolazioni, individuate tra quelle più favorevoli al contribuente.

ART. 44

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 % .
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. La tariffa non è dovuta se l'importo è inferiore a 5,16 euro.
10. Per eventi ad iniziativa privata non rientranti nel comma 11 sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio culturali o del tempo libero, che comportano occupazione di aree pubbliche, è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera il promotore della manifestazione.
11. I costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti generati dalle manifestazioni che si realizzano sul suolo pubblico, organizzati ad iniziativa diretta o indiretta del Comune, vanno computati nella categoria dei costi fissi del piano finanziario degli interventi per la determinazione della tariffa, e non sono soggetti a una autonoma imposizione a titolo di tariffa igiene ambientale né altra degenza. Le iniziative rientranti nel presente comma sono quelle riconosciute di interesse per l'amministrazione comunale caratterizzate da patrocinio o altra forma di sostegno, diretto o indiretto. Restano escluse e dunque assoggettate ad imposizione autonoma gli spazi destinati a promozione e vendita (esempio: mercatini e bancarelle in genere, giostre, ecc).
12. Sono escluse dal pagamento della tariffa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 507/93, lettere a), c), e), f). Inoltre, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, sportive, politiche, culturali e del volontariato, non comportanti attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande; l'Amministrazione comunale potrà concedere, con apposito atto deliberativo, l'esenzione anche se l'occupazione comporta la somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, palio di sostegno per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti, ecc, di durata non superiore a 12 ore continuative;
 - c) le occupazioni con ponteggi , steccati, pali di sostegno e impalcature per edilizia ad eccezione dei box ad uso ufficio e spogliatoio e le baracche ad uso mensa per gli operai;
 - d) occupazioni con piante e fiori ornamentali, effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non venga effettuata attività di lucro;
 - e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici ed automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore continuative;
 - f) In caso di situazione di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio.
13. Ai fini della riscossione della Tariffa giornaliera, l'atto di concessione/autorizzazione TOSAP costituisce presupposto per la riscossione della tariffa.

14. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART. 45

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 46

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno 2 rate semestrali, scadenti la fine del mese di Aprile ed Ottobre o in unica soluzione al 16 giugno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. ***Per l'anno 2014, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate una con scadenza 16 ottobre e 16 dicembre.***
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento oltre interesse di mora e si procederà alla riscossione coattiva.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 48 OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D. Lgs. Del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamenti vigenti.

ART. 49 SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 50 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 51 SOGGETTI PASSIVI

1. Il soggetto passivo è il possessore o detentore delle unità immobiliari di cui all'art. 3.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

ART. 47
RATEAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI

1. Su richiesta del contribuente, l'ufficio può concedere, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 12 rate mensili, elevabili a 24 mesi nel caso di importi superiori a €. 8.000,00.
2. Se l'importo è superiore a €. 10.000,00 la concessione della rateazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
3. La richiesta di rateazione deve essere presentata a pena di decadenza, entro 60 giorni dal ricevimento del titolo di pagamento. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente di due rate, anche non consecutive:
 - il debitore decade automaticamente dal beneficio di rateazione;
 - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - il carico non può essere più rateizzato.

Le somme dovute possono essere rateizzate come segue:

Fino ad €. 200,00 nessuna rateizzazione;

Da €. 200,00 a €. 500,00 fino ad un massimo di 3 rate mensili;

Da €. 500,01 a €. 2.000,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili,

Da €. 2.000,01 a €. 4.000,00 fino ad un massimo di 9 rate mensili

Da €. 4.000,01 a €. 8.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili

Oltre €. 8.000,01 fino ad un massimo di 24 rate.

5. Sulle somme dilazionate è prevista l'applicazione del tasso d'interesse legale.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della Tasi in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ART. 52 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica quanto previsto dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione di inagibilità o inabitabilità si rinvia al regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del Dlgs. N. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

ART. 53 ALIQUEUTE

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazioni degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 54 DETRAZIONI

Con la delibera di cui all'art. 6, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione.

ART. 55 DICHIARAZIONE

1. I soggetti individuati all'art. 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, secondo le modalità contenute nel modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

ART. 56 VERSAMENTI

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente, il quale è tenuto comunque a versare l'imposta dovuta nei termini di cui al successivo comma 3, anche in caso di mancato invio del modello di pagamento precompilato.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
4. Il tributo non è versato qualora l'importo dovuto sia uguale o inferiore ai 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, per situazioni di particolare gravità.

ART. 57 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Il Funzionario Responsabile del Tributo provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso legale d'interesse.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. Il Funzionario Responsabile del Tributo comunica, nel provvedimento di rimborso, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
4. Non si procede al rimborso di importi, comprensivi di interessi, uguali o inferiori a euro 12,00.

ART. 58 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di

sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100 a euro 500.

9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

10. Sulle somme dovute a titolo di Tasi, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi pari al tasso legale d'interesse.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

11. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

12. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

ART. 59

RATEAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E DEL TRIBUTO ARRETRATO

1. Il Funzionario Responsabile del Tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento e del tributo arretrato fino ad un massimo di due anni.

Nel caso di importo complessivamente dovuto dal contribuente superiore ad € 10.000,00, il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata da primaria società per l'intero periodo di rateazione aumentato di un anno. La polizza dovrà essere presentata almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della prima rata e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dal mancato pagamento di due rate consecutive, a semplice richiesta del Comune.

2. La rateazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale annuo, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateazione è emanato dal Funzionario Responsabile del Tributo.
3. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Nel caso di importi da rateizzare superiori a € 10.000,00, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione presentata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza o meno di conti correnti bancari, postali o di deposito, con l'indicazione del saldo dell'ultimo estratto conto e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. La presentazione della richiesta sospende i termini di pagamento dell'avviso, i quali riprendono a decorrere dalla notifica dell'eventuale diniego dell'istanza presentata.
5. L'accoglimento dell'istanza di rateazione sospende i termini per la riscossione coattiva.
6. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. In caso di sussistenza di polizza fidejussoria, il Funzionario responsabile del Tributo procederà al recupero del credito residuo in un'unica soluzione escutendo la garanzia prestata;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato;
 - d) le sanzioni sono applicate per intero.

ART. 60 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata conformemente ai poteri e alle procedure previste dalle disposizioni vigenti.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore o uguale all'importo di € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 61 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

ART. 62 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatte al testo vigente delle norme stesse.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 63 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 13 del presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme delle disposizioni successive.

ART. 64 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 60. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata *a/r* o *a mezzo fax*, allegando fotocopia del documento d'identità, *o posta elettronica o PEC*. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o *PEC*.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. *(Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti)*.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
 - b. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e. Numero degli occupanti i locali (*solo se necessario*);
- f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU e della TIAI eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 65

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso d'interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi complessivi annui inferiori a euro 12,00

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al tasso degli interessi legali, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
6. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 66 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 67 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (*indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell'ente*), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 68 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 69 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 70 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 71 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 72 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 73 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 74 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TIA1, nonché della maggiorazione TARES di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Firmati all'originale

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.to SALVATORE Dott.MALLEMI

F.to ESTHER Dott.MAMMANO

F.to MASSIMO Dott.SIGNORELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ACQUADO Dott.ssa SONIA

COPIA IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Campobello di Mazara, li 04/09/2014

Il Segretario Comunale
Dottor.ssa Sonia Acquado

Affissa all'albo pretorio on line del sito internet istituzionale, n. _____ reg., il _____
vi resterà per giorni 15.

IL MESSO COMUNALE

Pubblicata all'albo pretorio on line del sito internet istituzionale conclusa il _____ senza
seguito di opposizioni o reclami

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio, **ATTESTA** che la presente deliberazione:

- è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ ai sensi dell'art.11 L.R. 44/91, come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. N. 17/04

ATTESTA, altresì, che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il **04/09/2014**

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.12, comma 1, della LR N. 48/91);
- perché dichiarata **immediatamente** esecutiva (art.12, comma 2, della L.R.n.48/91)

Campobello di Mazara, li 04/09/2014

Il Segretario Comunale
F.to Dottor.ssa Sonia Acquado